



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

DECRETO DI ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE EX ART. 283 CCII

Il Giudice Delegato, dott.ssa Assunta Napoliello,

letto il ricorso per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 283 CCII (D.Lgs. 14/2019) depositato in data 14.03.2023 con le modalità di cui all'art. 66 L. cit. dai coniugi GIARDINO FLORIANA e CROCETTI MARINO;

vista la relazione particolareggiata depositata dagli esperti nominati Gestori della Crisi dall'OCC dell'ODCEC di Bari con provvedimento del 27.05.2022, dott. Luciano De Vico e dott.ssa Mariagrazia Grisolia;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

ha emesso il seguente

DECRETO

i ricorrenti hanno chiesto di essere ammessi al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente, ai sensi dell'art. 283 CCII, premettendo:

- di versare in condizione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili per farvi fronte;
- di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, né ai procedimenti di cui al Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza né a quelli della previgente L. n. 3/2012, e di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis dell'anzidetta legge;
- di non essere proprietari di alcun bene immobile;
- che non risulta a loro carico alcun procedimento penale;

Il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente si osserva che l'istituto premiale disciplinato dall'art. 283 CCII, in continuità con quello previsto dall'art. 14-quaterdecies L. 3/2012, è stato introdotto in favore del debitore persona fisica meritevole che risulti privo di sostanze da

destinare al soddisfacimento dei creditori; diversamente dalle altre procedure di composizione della crisi, l'effetto esdebitativo opera non già quale conseguenza di una procedura concorsuale, ma come "beneficio" di carattere eccezionale accordato al debitore, direttamente ricollegato a due condizioni: la prima è la meritevolezza del debitore che deve essere valutata dal giudice verificando l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni che hanno determinato il sovraindebitamento; la seconda è costituita dal fatto che il ricorrente non sia in grado di offrire alcunché ai propri creditori nemmeno in prospettiva futura.

Con riferimento al primo requisito, ossia la meritevolezza, non risulta che i debitori abbiano assunto colposamente o dolosamente obbligazioni di natura pecuniaria essendo consapevoli, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle, né che abbia tenuto condotte in frode ai propri creditori.

Quanto al secondo requisito, dalla documentazione prodotta e dalla relazione particolareggiata depositata dagli esperti nominati dall'OCC, si evince che gli istanti non sono in grado di far fronte al pagamento dei debiti con entrate o beni propri, nemmeno in prospettiva futura, infatti:

- la debitoria complessiva ammonta a € 36.298,06 e risulta costituita per € 3.540,80 da debiti erariali privilegiati, per € 1.409,06 da debiti erariali chirografari e per € 31.348,20 da debiti chirografari contratti con società finanziarie, nello specifico per € 21.810,20 nei confronti della società Tiberius SPV Srl (trattasi di prestito personale contratto nel 2010 con Unicredit Family Financing, rapporto poi ceduto alla Tiberius SPV Srl) e per € 9.538,00 nei confronti della società Compass SpA;
- gli istanti non hanno un patrimonio né un reddito tale da realizzare un surplus da poter offrire per il soddisfacimento dei propri creditori;
- le cause dell'indebitamento sono dovute essenzialmente a ragioni di sostentamento del nucleo familiare. Come evidenziato dal Gestore della crisi, il primo dei due prestiti personali è stato contratto allo scopo di estinguere un precedente finanziamento e solo in parte (8.000 euro circa) destinato all'acquisto di mobili. Il secondo è stato contratto nel 2014 per far fronte a spese familiari. I debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione si riferiscono a due contravvenzioni stradali e ad imposte e contributi dovuti dal sig. Crocetti a seguito dello svolgimento dell'attività lavorativa autonoma durata poco più di un anno. Mentre per le imposte, tasse e contributi previdenziali non può parlarsi, ad evidenza, di volontaria assunzione di debiti, per quanto riguarda i due finanziamenti, gli stessi sono stati richiesti e ottenuti in anni in cui entrambi i coniugi svolgevano un'attività lavorativa stabile. I debitori ritenevano di poterne

sostenere il relativo peso, fatte salve le considerazioni circa la valutazione del merito creditizio svolta dagli enti finanziatori. Il sig. Crocetti era impiegato in un'azienda di trasporti e la sig.ra Giardino, addetta alle mense scolastiche con contratto a tempo indeterminato, ma di somministrazione stagionale, percepiva e percepisce tuttora un reddito stabile di circa € 400,00 mensili, tranne nei mesi estivi. Negli anni precedenti al licenziamento del sig. Crocetti, il reddito familiare complessivo dichiarato dai coniugi si attestava intorno a € 17.000,00, come rilevato dai Gestori della crisi mediante consultazione del cassetto fiscale. Le prime difficoltà economiche sono iniziate nel 2017, quando il sig. Crocetti è stato licenziato dall'azienda di trasporti per cui lavorava. Nel giugno del 2018 lo stesso sig. Crocetti ha iniziato un'attività di vendita auto che, come risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata per il 2018, ha realizzato una perdita di circa € 4.000,00, tanto da maturare la decisione di cessare l'attività l'anno successivo, anche per mancanza di capitale da poter investire. Negli anni seguenti il sig. Crocetti ha lavorato come autista con contratti a tempo determinato fino a luglio 2021 e, all'esito della definitiva interruzione del rapporto di lavoro, ha percepito per sei mesi l'indennità di disoccupazione mentre, ad oggi, può contare solo sul Reddito di Cittadinanza. Per far fronte alle difficoltà di questo periodo, i Debitori hanno deciso di vendere sia l'autovettura intestata alla sig.ra Giardino, nel 2019, che quella intestata al sig. Crocetti, nel 2022;

Rilevato che gli istanti non sono stati in grado di adempiere al pagamento dei tributi e delle rate dei finanziamenti alle scadenze stabilite a causa della scarsa liquidità, attestandosi i loro guadagni al di sotto della soglia individuata mediante l'applicazione dei criteri ex art. 283 c. 2 CCII;

riscontrato che i Gestori della crisi hanno dato atto che entrambe le società finanziatrici non hanno correttamente valutato il merito creditizio dei debitori in relazione al loro reddito disponibile;

considerato che sussistono entrambi i requisiti richiesti dalla legge per concedere il provvedimento premiale richiesto, non avendo gli istanti beneficiato prima dell'esdebitazione e non avendo determinato con dolo o colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento;

P.Q.M.

accoglie il ricorso per esdebitazione ex art. 283 CCII in favore di Giardino Floriana e Crocetti Marino, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni del presente decreto nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento;

onera il debitore di rendere con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, mandando al gestore della crisi di vigilare sull'adempimento di detto obbligo segnalandone al giudice l'eventuale violazione;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Bari per la durata di giorni 30, nel rispetto delle previsioni in materia di tutela del diritto alla riservatezza, onerando il soggetto preposto alla pubblicazione di verificare il rispetto delle disposte cautele;

dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura dell'OCC a tutti i creditori interessati entro giorni 15 dalla comunicazione dello stesso.

Si comunichi a cura della Cancelleria al dott. Luciano De Vico e alla dott.ssa Mariagrazia Grisolia nella loro qualità di Gestori della Crisi.

Bari, 18.04.2023

Il Giudice

Dott.ssa Assunta Napoliello